



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*



Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0000564/TPL del 16/01/2018

ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 - ROMA

ANAV
Piazza dell'Esquilino, 29
00185 - ROMA

AGENS
Viale Pasteur, 10
00144 - ROMA

FILT CGIL
Segreteria nazionale
Via G. Battista Morgagni, 27
00161 - ROMA

FIT CISL RETI
Segreteria nazionale
Via Antonio Musa, 4
00161 - ROMA

UILTRASPORTI
Segreteria nazionale
Viale del Policlinico, 131
00161 - ROMA

UGL Autoferrotranvieri
Segreteria nazionale
Via Sommacampagna, 29
00185 - ROMA

FAISA CISAL
Segreteria nazionale
Via Bobbio, 242/R
16137 - GENOVA

FAISA CONFAL
Segreteria nazionale
Viale Abruzzi, 38
20131 - MILANO

FAST CONFISAL MOBILITA'
Segreteria nazionale
Via Prenestina, 170
00176 - ROMA

ORSA Trasporti
Segreteria nazionale
Via Magenta, 13
00185 - ROMA

SUL Comparto Trasporti
Segreteria nazionale
Via l'Aquila, 29
00176 - ROMA



USB Lavoro Privato
Segreteria nazionale
Via dell'Aeroporto, 129
00175 - ROMA

CUB Trasporti
Segreteria nazionale
Viale Lombardia, 20
20131 - MILANO

COBAS
Segreteria nazionale
Viale Manzoni, 55
00185 - ROMA

ADICONSUM
comunicazioni@adiconsum.it

ADOC
info@adoc.org

ADUSBEF
adusbef@pec.it

**ASSOCIAZIONE
CONSUMATORI UTENTI**
segnalazioni@associaneacu.org

ASSOUTENTI
segreteria@assoutenti.it

CENTRO TUTELA CONSUMATORI
info@centroconsumatori.it

CITTADINANZATTIVA
roma@cittadinanzattiva.it

CODACONS
ufficiogalecodacons@pec.codacons.org

CODICI
associazione.codici@cert-posta-it

CONFCONSUMATORI
segreteria@confconsumatori.it

FEDERCONSUMATORI
federconsumatori@federconsumatori.it

LA CASA DEL CONSUMATORE ONLUS
info@casadelconsumatorie.it

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
roma5@mdc.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
info@consumatori.it



ALTROCONSUMO
rappresentantelombardia@altroconsumo.it

LEGA CONSUMATORI
utenza@legaconsumatori.it

**MOVIMENTO
CONSUMATORI**
info@movimentoconsumatori.it

e p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

RACCOMANDATA A-R

Pos. n. 1910/17

Settore: TPL

Comunico che la Commissione, nella seduta dell'11 gennaio 2018, ha adottato la seguente delibera:

Delibera n. 18/01

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario Prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore;

PREMESSO CHE

1. i trasporti pubblici locali urbani ed extraurbani autoferrotranviari, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto costituzionale delle persone alla "libertà di circolazione";
2. inizialmente la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano è stata contenuta nell'accordo nazionale del 7 febbraio 1991, valutato idoneo con delibera del 14 marzo 1991, come modificato e integrato dall'accordo del 23 marzo 1999, valutato parzialmente idoneo dalla Commissione con delibera del 29 aprile 1999, n. 99/287;
3. a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali in adeguamento a quanto disposto dalla legge;
4. per quanto concerne la disciplina riguardante il trasporto urbano ed extraurbano, la Commissione ha ritenuto indispensabile integrare tale disciplina con l'introduzione di regole conformi a quanto disposto dall'articolo 2, commi 2 e 6, della legge mediante l'adozione, nella seduta del 31 gennaio 2002, della delibera n. 02/13;

5. la Commissione, a distanza di sedici anni dall'entrata in vigore della attuale disciplina, ha verificato un significativo incremento della conflittualità nel settore ed una mutazione dei caratteri stessi del conflitto, elementi che hanno accentuato il pregiudizio provocato dalle azioni di protesta agli utenti del servizio;
6. parallelamente, gli interventi legislativi orientati alla razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale hanno imposto alle Aziende una riorganizzazione funzionale agli obiettivi di legge;
7. a fronte della prolungata difficoltà dimostrata dalle parti sociali, anche rispetto ai suddetti cambiamenti, la Commissione ha ritenuto necessario avviare una riflessione sull'opportunità di operare un aggiornamento delle attuali disposizioni al fine di garantire un effettivo contenimento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
8. l'esperienza maturata, in particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, ha evidenziato che l'incremento della conflittualità a livello locale non è legato esclusivamente alla vertenza relativa al rinnovo del CCNL, bensì ad una sempre maggiore frammentazione sindacale che ha comportato un incremento significativo delle azioni di sciopero;
9. le carenze più rilevanti contenute nella vigente disciplina riguardano l'inefficacia del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'eccessiva frammentazione di alcuni dei periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie estive, l'inadeguatezza degli intervalli relativi alla rarefazione oggettiva e soggettiva, l'inidoneità delle misure previste per la preventiva comunicazione all'utenza da parte delle Aziende;
10. conseguentemente, la Commissione ha segnalato alle parti la necessità di introdurre nella disciplina l'individuazione di strumenti atti a garantire l'effettività del tentativo di conciliazione e di raffreddamento del conflitto, una più razionale previsione delle cosiddette franchigie estive, la rimodulazione degli intervalli relativi alla rarefazione soggettiva e oggettiva, l'individuazione di obblighi più stringenti per le Aziende in ordine alla preventiva comunicazione all'utenza;
11. questa Autorità, inoltre, ha ritenuto utile semplificare il quadro normativo vigente accorpando in un testo organico gli orientamenti di carattere generale e/o riferibili in via esclusiva al settore del trasporto pubblico locale adottati nel corso degli anni, riformulando alcune disposizioni al fine di renderle più chiare e comprensibili;
12. a tale scopo, sono state effettuate una serie di audizioni (21 settembre, 29 settembre e 18 dicembre 2017) che hanno visto la partecipazione delle Associazioni datoriali, delle Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL, nonché di altre Organizzazioni sindacali rappresentative nel settore, al fine di stimolare le parti ad avviare un confronto sulle tematiche sopra indicate;
13. in particolare, da ultimo, nell'audizione del 18 dicembre 2017, il Commissario ha rivolto a tutti gli attori l'invito ad avviare un confronto volto a superare la provvisorietà della attuale Regolamentazione e a adoperarsi per ricercare e concludere un accordo che traduca in un nuovo equilibrio le ragioni del conflitto, superando le attuali difficoltà organizzative a garanzia della "libertà di circolazione" dei cittadini utenti. Il Commissario, quindi, ha illustrato in sintesi i punti sui quali avviare tale trattativa, al fine di consentire l'elaborazione di concrete proposte operative;

14. i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno espresso le proprie osservazioni delle quali viene di seguito riportato un breve stralcio del verbale dell'incontro:
- Filt Cgil: ad oggi, i dati forniscono la percezione che le norme in vigore dal 2002 siano efficaci. La sostanza dei punti enunciati dal Commissario appare, di fatto, come la riduzione delle giornate effettive in cui poter effettuare azioni di sciopero, elemento che potrebbe comportare uno squilibrio dell'assetto esistente.
 - Fit Cisl: nelle linee guida sopra enunciate si evidenzia l'assenza del dato relativo alle azioni di sciopero realmente proclamate dalle OO.SS. oggi presenti al tavolo e sono carenti sia di regole sulla rappresentanza, sia di una analisi delle motivazioni poste alla base delle vertenze sia dell'incapacità organizzativa delle Aziende in caso di sciopero. Una revisione delle regole non deflazionerebbe il conflitto ma si tradurrebbe in un inasprimento dello stesso.
 - Uiltrasporti: si apprezza il recepimento dell'aspetto relativo all'importanza del ruolo preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, come già richiesto nei precedenti incontri del 21 e 27 settembre 2017.
 - Faisa Cisl: malgrado le norme attualmente in vigore siano già rigide e vincolanti, vengono rispettate da tutte le OO.SS.; renderle ancor più vincolanti non aiuterà a ridurre i conflitti, ma inasprirà il comportamento di lavoratori in assenza di una reale analisi sulle ragioni che determinano il conflitto stesso come, ad esempio, il comportamento adottato dalle Aziende che, anche a fronte di palesi violazioni, non vengono quasi mai sanzionate.
 - Ugl: non si tengono in debito contro le pressioni che le OO.SS. ricevono da parte dei lavoratori i quali spesso non comprendono i tentativi di mediazione che vengono fatti per cercare di comporre le vertenze nell'interesse dei lavoratori stessi.
 - Anav: la proposta è chiara: si tratta di contenere la possibilità di proclamare azioni di sciopero da parte delle OO.SS. a fronte di maggiori impegni da parte delle Aziende. Si fa presente l'importanza, per l'organizzazione del servizio e per l'utenza, di regolamentare la partecipazione allo sciopero (dichiarazione preventiva di adesione).
 - Agens: si concorda sulla visione d'insieme in base alla quale vanno rivisti sia il quadro generale dei conflitti sia le regole attuali. Tuttavia, il tema della rappresentatività resta un nodo focale.
 - Asstra: si condivide la necessità di concentrarsi sulle proposte illustrate e si fa presente, tuttavia, che molte OO.SS. minori utilizzano le procedure di raffreddamento e di conciliazione quale strumento per accreditarsi alle trattative di secondo livello;
15. nel corso dei propri interventi tutti i convenuti, accogliendo l'invito del Commissario, si sono resi da subito disponibili ad avviare un tavolo di confronto volto al raggiungimento di un accordo che permetta di individuare nuove regole più rispondenti alle esigenze di tutti gli attori del conflitto;
16. al termine dell'incontro, il Commissario ha chiesto ai presenti un significativo impegno volto ad individuare un percorso comune che consenta di giungere ad un maggiore equilibrio fra azioni di sciopero e relazioni industriali e sia, quindi, volto ad una concreta composizione dei conflitti, attraverso una maggiore autonomia concertativa delle parti sociali, in conformità con la scelta del Legislatore. A tal fine, ha invitato Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali a formulare concrete proposte operative entro l'8 gennaio 2018, ovvero ad esprimere entro tale termine, con le forme che ognuno riterrà opportune, il proprio motivato punto di vista, al fine di sottoporre alla Commissione, nella prima seduta utile di gennaio p.v., un testo di revisione dell'attuale Provvisoria Regolamentazione che sia già chiaro sui punti trattati e consentire, dunque, una celere conclusione del relativo procedimento amministrativo;
17. con nota del 5 gennaio 2018, prot. n. 2/2018/SU/TPL/sb, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Faisa Cisl e Ugl

Autoferrotranvieri hanno chiesto ad Asstra, Anav e Agens di fissare un incontro per la definizione di un accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni tra le parti sociali del settore, come condiviso e verbalizzato in sede di audizione presso la Commissione di garanzia il 18 dicembre 2017;

18. con nota dell'8 gennaio 2018, prot. n. 005/18/E.4., Agens ha inviato la propria memoria che evidenzia alcuni degli aspetti - di seguito sintetizzati - sui quali avviare il confronto auspicato dalla Commissione:

- a) franchigia: concorda con l'ipotesi di accorpamento delle franchigie estive (28 luglio-3 settembre) e propone ulteriori modifiche che risulterebbero più rispondenti alle esigenze dell'utenza (15 dicembre-9 gennaio; 7 giorni antecedenti-4 giorni seguenti la Pasqua; 2 giorni antecedenti e seguenti i turni elettorali e referendari a carattere locale);
- b) preavviso minimo: ritiene utile un ampliamento del termine di preavviso a 12 giorni e si ritiene utile inserire, per gli scioperi a carattere nazionale, l'obbligo di trasmettere le norme tecniche contestualmente alla proclamazione;
- c) intervallo/rarefazione: concorda con la previsione dei 3 giorni di intervallo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione successiva;
- d) durata e modalità: propone di integrare il divieto di "scioperi a scacchiera" con la previsione di divieto di scioperi riguardanti "parti/distaccamenti/sezioni" di unità produttive;
- e) figure escluse dallo sciopero: propone di introdurre una previsione tesa ad escludere dallo sciopero il personale addetto alla sicurezza e regolarità del servizio, alla pronta riattivazione dello stesso e alla sicurezza degli impianti;
- f) sicurezza degli impianti: propone di integrare l'articolo 13 della vigente Regolamentazione con la previsione di un presidio minimo di personale strettamente necessario ad assicurare i servizi minimi nei reparti direttamente interessati dall'erogazione del servizio o collegati da nesso di strumentalità tecnico-organizzativa (pulizia dei mezzi);

PREMESSO, ALTRESI', CHE

19. alla data dell'8 gennaio 2018 non risultano pervenute a questa Autorità ulteriori memorie da parte delle altre Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali come, peraltro, espressamente richiesto all'esito dell'incontro del 18 dicembre 2017;

RITENUTO CHE

20. per quanto rappresentato in premessa, appare necessario individuare soluzioni adeguate a riequilibrare l'eccessiva compromissione del godimento del diritto dei cittadini alla libertà di circolazione derivante, da un lato, dall'interruzione del servizio anche a fronte di proclamazioni di sciopero poste in essere in un contesto di eccessiva frammentazione sindacale, dall'altro, dagli effetti ultrattivi prodotti dagli scioperi così come attualmente regolamentati;

FORMULA

ai sensi articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente:

Proposta di Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000 nel settore del trasporto locale (pos. 1910/17)

INDICE

Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti

- Articolo 1 - Campo di applicazione
- Articolo 2 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
- Articolo 3 - Ripetizione procedure

Titolo II Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

- Articolo 4 - Preavviso
- Articolo 5 - Proclamazione dello sciopero
- Articolo 6 - Bacino di utenza
- Articolo 7 - Intervallo tra azioni di sciopero
- Articolo 8 - Intervallo tra azioni di sciopero proclamate dal medesimo soggetto sindacale
- Articolo 9 - Durata e modalità dello sciopero
- Articolo 10 - Revoca
- Articolo 11 - Informazione all'utenza
- Articolo 12 - Periodi di Franchigia
- Articolo 13 - Concomitanza
- Articolo 14 - Avvenimenti eccezionali

Titolo III Altre misure

- Articolo 15 - Scioperi a scacchiera
- Articolo 16 - Sicurezza impianti
- Articolo 17 - Assemblee
- Articolo 18 - Manifestazione nazionale per il rinnovo del CCNL
- Articolo 19 - Regolamento di servizio
- Articolo 20 - Rapporti con i terzi

Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti

Articolo 1 Campo di applicazione

- A. Fatti salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente Proposta di Regolamentazione provvisoria si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
 - autofilosferrotranvie;
 - navigazione interna lagunare;
 - navigazione interna lacuale;
 - funivie portuali;
 - funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.

- B. La presente Proposta di Regolamentazione provvisoria si applica, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge, nonché ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali e/o

ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'erogazione del servizio di trasporto pubblico.

Articolo 2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A. Effetti

L'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse, nonché la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle Organizzazioni sindacali partecipanti alle suddette procedure.

B. Divieto di azioni unilaterali

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le Aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.

C. Prima fase della procedura

Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, dovrà avanzare richiesta di incontro all'Ente gestore del servizio o all'Azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti.

Le motivazioni contenute in tale comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

Ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione del CCNL di categoria da parte dell'Organizzazione sindacale richiedente.

1. Entro **tre giorni** (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro dovrà tenersi entro **otto giorni** (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'Azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.
2. Anche in caso di esito negativo delle procedure dovrà essere redatto il relativo verbale, rimettendo alla decisione delle parti convenute l'eventuale precisazione dei motivi che hanno dato origine al mancato accordo.
3. In assenza di adeguata motivazione, l'omessa convocazione da parte dell'Ente o dell'Azienda, il reiterato rifiuto del soggetto datoriale ad attivare il previsto incontro, il rifiuto di partecipare allo stesso da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione, da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 13, lettere c), d), h), i) ed m) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.
4. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera in nessun caso le parti dall'esperimento della seconda fase.

D. Seconda fase della procedura

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura di cui alla precedente lettera C, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

1. nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

2. in alternativa e in difetto dell'accordo di cui al punto 1), nella sede amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

La suddetta convocazione dovrà avvenire entro **cinque giorni** (con esclusione dei festivi) dalla richiesta avanzata da una delle due parti e il tentativo di conciliazione dovrà in ogni caso esaurirsi entro **dieci giorni** (con esclusione dei festivi) dalla richiesta.

E. Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure, nonché a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

Articolo 3 Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della regolarità della proclamazione della prima azione di sciopero o delle azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di **novanta giorni** dall'ultimazione della fase di conciliazione.

I periodi di franchigia, di cui all'articolo 12, sospendono il termine di vigenza delle suddette procedure.



Titolo II Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

Articolo 4 Preavviso

A. Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuna azione di sciopero a carattere nazionale/regionale/provinciale/territoriale/aziendale dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno **dieci giorni** ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati, nonché Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

B. La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale dovrà essere comunicata dalle Organizzazioni sindacali **esclusivamente** alle Associazioni datoriali di categoria, le quali provvederanno, **nella medesima giornata**, all'informativa nei confronti delle proprie associate. La proclamazione dovrà essere, inoltre, comunicata dalle Organizzazioni sindacali alle Aziende non facenti parte delle anzidette Associazioni.

Le singole strutture regionali/provinciali/territoriali/aziendali delle Organizzazioni sindacali proclamanti dovranno provvedere all'invio delle relative norme tecniche di attuazione, al fine di consentire alle Aziende di ottemperare agli obblighi di informazione all'utenza nei tempi previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

C. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a **quarantacinque giorni**. I periodi di franchigia di cui all'articolo 12 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

Articolo 5

Proclamazione dello sciopero

- A. Ogni proclamazione dovrà riguardare una sola astensione dal lavoro. Non sono consentite proclamazioni plurime (cd. a pacchetto).
- B. Il documento sindacale di proclamazione dovrà contenere i seguenti requisiti:
1. ove si tratti di proclamazione di prima azione di sciopero:
 - l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
 - l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
 - l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando - ove possibile - i relativi verbali); i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'Azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie;
 - l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;
 2. ove si tratti di proclamazione di azioni di sciopero successive alla prima, riguardanti la medesima vertenza:

in aggiunta agli elementi di cui al comma 1), l'indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate;

 1. ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati:

l'espressa dichiarazione di adesione allo sciopero proclamato da altri soggetti. La proclamazione in adesione non esonera il soggetto che aderisce dal rispetto dei termini di preavviso di cui al precedente articolo 4, nonché dall'indicazione di data, durata, modalità. I motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dal soggetto proclamante.

Articolo 6

Bacino di utenza

- A. L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'Azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali, attuativi della presente proposta, dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla Azienda.
- B. La nozione di bacino di utenza, ai fini dell'applicazione della disciplina della cosiddetta "concomitanza" di cui al successivo articolo 13, può anche non coincidere con quella individuata dalla precedente lettera A.
- C. La nozione di bacino di utenza, ai fini del combinato disposto degli articoli 2, comma 2, e 13, lettere d), e dell'articolo 13, lettera e), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, è rimessa alla valutazione della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione del servizio erogato in relazione alla destinazione finale dello stesso.

Articolo 7 Intervallo tra azioni di sciopero

A. Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero incidenti sul medesimo bacino di utenza, indipendentemente dal soggetto proclamante, dovrà **in ogni caso** intercorrere un intervallo di almeno **venti giorni**, a prescindere dalle motivazioni e dal livello della struttura sindacale che proclama lo sciopero.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, lettera f), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, è consentita la concentrazione di azioni di sciopero nella stessa data e nello stesso orario, qualora incidenti sul medesimo bacino di utenza.

B. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle astensioni proclamate per il solo personale addetto alla vendita del titolo di viaggio di cui al precedente articolo 1, lettera B.

C. Ai fini del rispetto degli obblighi di rarefazione si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte dell'Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Prima della proclamazione di uno sciopero, pertanto, l'Organizzazione sindacale è tenuta a consultare i calendari degli scioperi disponibili sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Commissione di garanzia.

D. La Commissione, in sede di segnalazione del mancato rispetto della regola della rarefazione, terrà conto dello sciopero proclamato in precedenza, anche se oggetto di indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, fino all'eventuale revoca dello stesso.

Articolo 8 Intervallo tra azioni di sciopero proclamate dal medesimo soggetto sindacale

Lo stesso soggetto sindacale, nell'ambito del medesimo bacino di utenza, non potrà procedere ad una nuova proclamazione prima che sia trascorso un intervallo minimo di **tre giorni** dalla data di effettuazione dello sciopero precedente da lui stesso proclamato, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso di cui al precedente articolo 4, nonché quanto espressamente previsto dal precedente articolo 7 in materia di intervallo fra azioni di sciopero.

Articolo 9 Durata e modalità dello sciopero

A. Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa.

B. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si dovranno svolgere in un unico periodo di ore continuative senza alcuna interruzione, salvo quella eventualmente conseguente al rispetto delle fasce orarie di garanzia, tenendo conto, in presenza di turni, della necessità di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché di assicurare il rispetto della disciplina di cui alle successive lettere C, D ed E.

Modalità, durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.

- C. Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza e/o con le esigenze di particolari categorie di utenti per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri).
La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. Sempre a livello aziendale le parti possono, altresì, individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite delle sei ore complessive.
- D. Il servizio garantito all'utenza nelle richiamate fasce orarie dovrà svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio, tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non dovranno compromettere né la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite né la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.
- E. Nell'ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità.
Le prestazioni dovranno essere, in tal caso, contenute in misura non eccedente mediamente il **cinquanta per cento** delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad **un terzo** del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio per il periodo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.

Articolo 10 Revoca

Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la revoca dello sciopero dovrà essere comunicata almeno **cinque giorni** prima dell'effettuazione dello sciopero. Ove il **quinto giorno** antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca dovrà essere comunicata anticipatamente a tale termine.

Entro il medesimo termine le Aziende sono tenute a dare comunicazione della revoca dello sciopero all'utenza tramite tutti i possibili mezzi informativi.

La revoca, al pari della proclamazione, dovrà essere comunicata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione di sciopero, nonché alla Commissione di garanzia, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, lettera B.

Articolo 11 Informazione all'utenza

- A. E' obbligo delle Aziende dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, delle seguenti informazioni:
1. l'elenco dei servizi che saranno garantiti in caso di sciopero ed i relativi orari contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari;
 2. modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;

3. l'indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.
- B. E' onere delle Aziende garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata, nonché fornire all'utenza, anche durante lo svolgimento dello sciopero, mediante tutti i canali di informazione di cui dispone (paline, siti internet, app, social network, etc.), una corretta comunicazione sullo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati in tempo reale.
- C. Gli inadempimenti derivanti dal mancato rispetto, da parte delle Aziende, delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere A e B, saranno oggetto di valutazione, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 13, lettere h) ed i) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Articolo 12 **Periodi di Franchigia**

- A. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:
1. dal 17 dicembre al 7 gennaio;
 2. i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi; dal 27 giugno al 4 luglio, **dal 28 luglio al 3 settembre** e dal 30 ottobre al 5 novembre;
 3. le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
 4. i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali e referendarie;
 5. la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.
- B. Le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio.
- C. Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui al precedente articolo 2, lettera B.

Articolo 13 **Concomitanza**

Le strutture nazionali/regionali/provinciali/territoriali/aziendali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza:

1. con le azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi pubblici alternativi incidenti sul medesimo bacino di utenza;
2. con le giornate di apertura e chiusura delle manifestazioni di rilevante importanza, con riferimento ai visitatori-utenti coinvolti, nonché eventuali giornate aggiuntive ritenute di particolare rilievo all'interno del periodo interessato dalla richiamata manifestazione, individuate dalla Commissione di garanzia all'esito della valutazione di ogni singolo evento.

Articolo 14

Avvenimenti eccezionali

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.

Titolo III

Altre misure

Articolo 15


Scioperi a scacchiera

Per tutte le vertenze che interessano una o più unità produttive, non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttive o singole categorie o profili professionali.

Il divieto di sciopero articolato per unità produttiva, in ogni caso, non impedisce uno sciopero contestuale limitato ad una sola o più unità produttive.

Articolo 16

Sicurezza degli impianti



L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro dovrà avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso, devono sempre essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

Articolo 17

Assemblee

Con riferimento all'articolo 20 della legge n. 300 del 1970, non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell'erogazione del servizio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del CCNL 28 novembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 18

Manifestazione nazionale per il rinnovo del CCNL

Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare alla manifestazione a sostegno del rinnovo del CCNL, indetta non più di una volta nell'ambito del medesimo rinnovo e congiuntamente da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui al precedente articolo 9, la garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti, nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale.

La suddetta riduzione delle prestazioni indispensabili di cui al precedente articolo 9 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.

Articolo 19

Regolamento di servizio

Al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, le Aziende concorderanno con le Rappresentanze Sindacali Aziendali (ove non presenti, con le Organizzazioni sindacali proclamanti) le seguenti modalità operative:

1. i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
2. le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
3. le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
4. i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
5. la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
6. le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
7. l'individuazione delle Aziende che per tipologia, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'Azienda interessata dallo sciopero;
8. l'individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'articolo 18;
9. i servizi e le figure professionali eventualmente da escludere dalla partecipazione allo sciopero, ove ritenuti strettamente necessari alla tutela della sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi (articolo 16).

In caso di mancato accordo e sino al raggiungimento dello stesso l'Azienda è, in ogni caso, tenuta a emanare apposito regolamento di servizio.

Articolo 20

Rapporti con i terzi

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali Accordi di qualunque natura stipulati dalle Aziende di trasporto pubblico locale con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre Aziende che, a qualunque titolo, concorrono all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, o collegati allo stesso da nesso di strumentalità tecnico-organizzativa, dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, in caso di azioni di sciopero che li coinvolgano, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nella presente disciplina e nei regolamenti aziendali attuativi.

DISPONE

la notifica della presente delibera alle Associazioni datoriali ASSTRA, ANAV e AGENS ed alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti Ugl Autoferrotranvieri, Faisa Cisl, Faisa Confail, Fast Confsal Mobilità, Orsa Trasporti, Sul Comparto Trasporti, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti e Cobas;

AVVERTE CHE

1. ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, le parti devono pronunciarsi sulla Proposta della Commissione entro quindici giorni dalla ricezione della predetta notifica;
2. in caso di mancata pronuncia la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), terzo periodo della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dopo aver

verificato in seguito ad apposite audizioni l'indisponibilità delle parti a raggiungere un Accordo, adotterà, con propria delibera, la Provvisoria Regolamentazione che sarà vincolante per le parti medesime, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, fino al raggiungimento di un Accordo valutato idoneo;

DISPONE INOLTRE


la trasmissione della presente Proposta alle Associazioni dei consumatori e degli utenti al fine di acquisirne il parere (delibera dell'8 marzo 2001, n. 01/11), assegnando loro il termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa per l'invio di tale parere;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro Passarelli



Il presente documento composto di
n. 16 pag. è conforme al suo
originale esistente presso questo Ufficio
Roma, li 16.01.2018.....

Il Responsabile del procedimento

